



Ord. nr 4049 viab

29 agosto 2023

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza nr 3999 agli atti al nr prot. gen. 205036/2020 nella quale viene disciplinata l'apertura del Parco di Monza, su v.le Cavriga, prevedendo il divieto di transito nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali e nei giorni dal lunedì al venerdì eccetto dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30, con esclusione dei veicoli di pronto intervento e soccorso, dei concessionari e relativo personale di attività poste all'interno del confine del parco, dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite di contrassegno, dei veicoli in ingresso e uscita dai parcheggi di Porta Monza e Porta Villasanta limitatamente ai rispettivi varchi.

Rilevato che tale provvedimento ha consentito una maggiore fruizione dello stesso nell'ambito della sua naturale vocazione.

Ritenuto conto che l'anticipo della riapertura nelle ore pomeridiane del v.le Cavriga alle ore 16:00, a seguito dell'adozione dell'ordinanza nr 216/2021 (atti nr prot. gen. 205466/2021) ha determinato effetti positivi sulla viabilità circostante il Parco di Monza, considerati i flussi di traffico rilevati lungo l'asse Lecco / A. Cantore / G. Boccaccio sia nelle fasce di "morbida" che nelle fasce di "punta".

Ritenuto altresì conto della cessazione dello stato di emergenza Covid - 19 e del graduale ritorno agli ordinari flussi di traffico e rilevato altresì pertanto di confermare la riapertura nelle ore pomeridiane del v.le Cavriga alle ore 16:00 al fine di rendere più fluida la viabilità circostante il Parco di Monza, considerati i flussi di traffico rilevati lungo l'asse Lecco / A. Cantore / G. Boccaccio sia nelle fasce di "morbida" che nelle fasce di "punta".

Visti:

- il d.lgs. nr 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- l'art. 7 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. nr 495/1992;

Richiamato nel particolare:

- lo Statuto del "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza"
- il verbale di consegna e affidamento in gestione della proprietà Villa Reale e Parco di Monza sottoscritto tra le parti il giorno 24/11/2011 relativamente al complesso monumentale Villa Reale di Monza compresi tutti i fabbricati annessi e le aree sia esse destinate a prato che a viabilità ordinaria

Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa

Ufficio Realizzazione Segnaletica

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827

Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969





Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Realizzazione Segnaletica

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ravvisata la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza ai lavori e all'incolumità degli utenti della strada.

ORDINA **dal giorno 04 settembre 2023**

durante l'apertura del Parco di Monza, è vietato il transito a tutti i veicoli in v.le Cavriga come segue:

- nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali;
- nei giorni dal lunedì al venerdì, eccetto dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Sono esclusi dal presente divieto:

- i velocipedi
- i veicoli di pronto intervento e soccorso
- i veicoli dei concessionari e relativo personale di attività poste all'interno del confine del parco
- i veicoli dei residenti all'interno del confine del parco
- i veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno
- i veicoli in ingresso e uscita dai parcheggi di Porta Monza e Porta Villasanta limitatamente ai rispettivi varchi
- i veicoli di servizio nell'ambito dei compiti d'istituto dei Corpi di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato e della Regione e della Provincia
- veicoli della Protezione Civile
- autoveicoli, intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità telecomunicazioni, erogazione acqua ed energia

I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione dei prescritti segnali stradali.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito; i contravventori saranno puniti a norma di legge.

Ufficio Realizzazione Segnaletica
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Ufficio Realizzazione Segnaletica

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Resp. dell'Istruttoria: geom. Sara Zanotta

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**
Carlo Maria Nizzola

IL DIRIGENTE SOSTITUTO
arch. Alberto Gnoni
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

Ufficio Realizzazione Segnaletica
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969